

Presentazione di una certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9002 non corrispondente esattamente alla richiesta della lex specialis, ma ugualmente accettabile

Negli appalti di lavori nel termine “gestione” può essere compresa anche l’attività manutentiva, ordinaria e straordinaria.

### *Sintesi di Consiglio di Stato ,Sez. V , n. 372 del 4 febbraio 2004*

Parole chiave:

---

appalti di lavori – certificazione di qualità – solo per gli appalti di lavori – vale il termine “gestione” in quanto comprensivo di qualsiasi tipo di attività edile

Il quesito posto dal ricorrente:

---

Qualora un bando di gara sia relativo a “ costruzione e manutenzione acquedotto e/o reti idriche”, l’amministrazione può legittimamente accettare una certificazione di qualità UNI EN ISO 9002 per le attività di “costruzione e gestione impianti di depurazione, disinfezione acque, idrici, elettrici, fognari, sollevamenti, opere civili e stradali”.

La risposta dei giudici:

---

La risposta è affermativa in quanto nel termine “gestione” rientrano tutte le altre attività in cui l’attività costruttiva può realizzarsi in relazione alle opere ed impianti ai quali si riferisce (“impianti idrici”, “opere edili e stradali”, ecc.), ivi comprese, pertanto, quelle manutentive, ordinarie o straordinarie, che implicano la realizzazione di opere e non la prestazione di un servizio.

Conseguenze operative:

---

Osserva la Sezione che il termine “gestione” riferito ad un’impresa di costruzione – e non ad un’impresa di servizi - debba necessariamente rapportarsi all’attività identificativa dell’impresa nella sua materialità e quindi stia comprensivamente ad indicare tutte le altre attività in cui l’attività costruttiva può realizzarsi in relazione alle opere ed impianti ai quali si riferisce (“impianti idrici”, “opere edili e stradali”, ecc.), ivi comprese, pertanto, quelle manutentive, ordinarie o straordinarie, che implicano la realizzazione di opere e non la prestazione di un servizio.

Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che l’attestazione prodotta dalla ditta è riferita al settore di accreditamento n. 28 della classificazione SINCERT (cioè dell’organismo di controllo degli enti di accreditamento), relativo alle “Imprese di costruzione di impianti e servizi”, che, secondo la tabella descrittiva del settore, comprende le “imprese di costruzione; costruzione e manutenzione di opere idrauliche”.

La massima ufficiale:

---

#### CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Opere pubbliche

E’ illegittima l’esclusione da una gara per l’appalto di lavori pubblici (di scavo e ripristino stradale per ordinaria e straordinaria manutenzione della rete idrica) di un’impresa il cui certificato di qualità UNI EN ISO 9002, anziché contemplare le voci “costruzione e manutenzione acquedotto e/o reti idriche”, conteneva la dicitura “costruzione e gestione” di impianti depuratori e acquedotti, posto che il termine “gestione”, riferito ad un’impresa di costruzione, comprende tutte le altre attività in cui l’attività

costruttiva può realizzarsi in relazione alle opere ed impianti ai quali si riferisce (“impianti idrici”, “opere edili e stradali”, ecc.), ivi comprese, pertanto, quelle manutentive, ordinarie o straordinarie, che implicano la realizzazione di opere e non la prestazione di un servizio.

Di Sonia LAZZINI

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 2343/2003, proposto da \*\*\*\*, s.r.l., in persona del legale rappresentante, Sig. Andrea Del Prete, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario e Nicola Salvi, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46 (Studio Grez),

CONTRO

la \*\*\*\* Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cioffi con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Ferrari, n. 35, c/o Avv. Massimo Filippo Marzi,

il Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco p.t., non costituito,

per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione 1<sup>^</sup>, del 6.12.2002, n. 7859;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della \*\*\*\* Costruzioni;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 28.10.2003, il Consigliere Claudio Marchitello;

Uditi gli avv.ti M. Salvi e Cioffi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La \*\*\*\* Costruzioni, S.p.A., impugnava al T.A.R. della Campania il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dal Comune Di Pozzuoli per i lavori di “scavo e ripristino stradale per ordinaria e straordinaria manutenzione della rete idrica cittadina” e tutti i successivi atti della gara compreso il provvedimento di provvisoria aggiudicazione della gara stessa alla ditta \*\*\*\*, s.r.l.

Il Comune di Pozzuoli e la \*\*\*\* si costituivano in giudizio opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Il T.A.R. della Campania, Sezione 1<sup>^</sup>, con la sentenza del 6.12.2002, n. 7859, pronunciata ai sensi degli artt. 23 bis e 26 della legge 6.12.1971, n. 1034, come formulati dalla legge 21.7.2000, n. 205, accoglieva il ricorso.

La Impresa \*\*\*\* appella la sentenza sostenendone la erroneità e domandandone la riforma.

La \*\*\*\* Costruzioni resiste all'appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata.

All'udienza del 28.10.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

La Società \*\*\*\*, s.r.l., appella la sentenza del 6.12.2002, n. 7859, pronunciata ai sensi degli artt. 23 bis e 26 della legge 6.12.1971, n. 1034, con la quale la 1<sup>^</sup> Sezione del T.A.R. della Campania ha accolto il ricorso della \*\*\*\* Costruzioni, S.p.A., e ha annullato il provvedimento di esclusione di quest'ultima dalla gara indetta dal Comune di Pozzuoli per i lavori di “scavo e ripristino stradale per ordinaria e straordinaria manutenzione della rete idrica cittadina”.

L'appello è infondato.

La società appellante, con un unico articolato mezzo d'impugnativa, insiste sulla tesi già sostenuta in primo grado affermando che legittimamente la \*\*\*\* Costruzioni era stata esclusa dalla gara atteso che la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9002 da essa presentato per partecipare alla gara non corrispondeva a quella richiesta dal bando.

Il bando, infatti, al punto 5, prevedeva che le imprese partecipanti alla gara dovessero allegare all'offerta il "certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9002 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee per costruzione e manutenzione acquedotto e/o reti idriche".

La \*\*\*\* Costruzioni aveva prodotto invece un certificato che attestava la sua conformità alla norma UNI EN ISO 9002 per le attività di "costruzione e gestione impianti di depurazione, disinfezione acque, idrici, elettrici, fognari, sollevamenti, opere civili e stradali".

Tale certificazione, secondo l'appellante, in quanto non prevede la specifica attività di manutenzione di acquedotti e reti idriche, cioè di un'attività diversa da quella di costruzione, non corrisponde a quella richiesta dal punto 5 del bando di gara.

Il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto che nel termine "gestione" potesse essere compresa anche l'attività manutentiva, ordinaria e straordinaria.

Il rilievo formulato dalla \*\*\*\* con varie argomentazioni si rivela infondato.

Osserva la Sezione che il termine "gestione" riferito ad un'impresa di costruzione – e non ad un'impresa di servizi - debba necessariamente rapportarsi all'attività identificativa dell'impresa nella sua materialità e quindi stia comprensivamente ad indicare tutte le altre attività in cui l'attività costruttiva può realizzarsi in relazione alle opere ed impianti ai quali si riferisce ("impianti idrici", "opere edili e stradali", ecc.), ivi comprese, pertanto, quelle manutentive, ordinarie o straordinarie, che implicano la realizzazione di opere e non la prestazione di un servizio.

Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che l'attestazione prodotta dalla \*\*\*\* Costruzioni è riferita al settore di accreditamento n. 28 della classificazione SINCERT (cioè dell'organismo di controllo degli enti di accreditamento), relativo alle "Imprese di costruzione di impianti e servizi", che, secondo la tabella descrittiva del settore, comprende le "imprese di costruzione; costruzione e manutenzione di opere idrauliche".

Si rivela privo di fondamento, pertanto, sia il rilievo mosso dall'appellante secondo cui il settore di accreditamento SINCERT dovrebbe essere il n. 39, che si riferisce ai "servizi pubblici", in quanto l'attività di manutenzione di opere pubbliche, come testè si è rilevato, non è rapportabile all'area dei servizi, sia l'affermazione secondo cui la \*\*\*\* Costruzioni, in relazione alla attestazione presentata in sede di gara, non sarebbe abilitata alla costruzione di reti idriche ma solo alla realizzazione di impianti idrici all'interno dei fabbricati.

La sentenza appellata, in conclusione, va confermata.

Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l'appello.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 28.10.2003 DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 4 Febbraio 2004